

SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI SOCIALI (DAL CASELLARIO DELL'ASSISTENZA AL SIUSS)

L'art. 24 del D.L.gs 147/2017 ha istituito il **SIUSS**
(Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali)

Il SIUSS integra e sostituisce il Casellario dell'assistenza

È composto da diverse banche dati ed è organizzato su base individuale

LA BANCA DATI DELLE PRESTAZIONI SOCIALI è una sorta di cartella sociale del cittadino

Raccoglie le informazioni su tutte le prestazioni sociali che ogni cittadino riceve: quelle erogate dall'INPS, dai Comuni, dalle Regioni, e quelle erogate attraverso il canale fiscale. È istituita presso l'INPS.

I Comuni, gli Ambiti territoriali e ogni altro ente erogatore di prestazioni sociali devono alimentare la banca dati con le informazioni di propria competenza

In attesa dell'adozione della disciplina attuativa del SIUSS, gli obblighi di trasmissione sono quelli previsti dal Regolamento del Casellario dell'Assistenza (DM 16 dicembre 2014, n. 206)

Ai fini del calcolo del beneficio REI, gli enti locali quali dati devono comunicare?

Fermi restando gli obblighi di comunicazione al SIUSS di tutte le prestazioni sociali, per il calcolo corretto del beneficio economico del REI è necessario che comunque gli enti locali abbiano comunicato **i contributi economici erogati a integrazione del reddito familiare (cod. A1.04)**. Gli altri trattamenti rilevanti per il REI sono inseriti dall'INPS.

